

Allegato n° 5

COMUNE DI DUE GIARE
BARESSA (OR)

STATUTO

CONSORZIO VOLONTARIO TRA I COMUNI DI
ALBAGIARA, BARADILI, BARESSA, CURCURIS,
GONNOSCODINA, GONNOSNO', SIMALA, SINI, VILLA
VERDE, USELLUS, MORGONGIORI, SENIS, ASSOLO,
NURECI, ALES, MOGORELLA E VILLA SANT'ANTONIO
PER LA PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE
E GESTIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE.

Copia conforme all'originale
Il segretario del Consorzio



STATUTO

TITOLO I/ ELEMENTI GENERALI

ART. 1

Costituzione, denominazione e scopi

Tra i Comuni di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Albagiara, Simala, Sini, Curcuris, Villa Verde, Usellus, Morgongiori, Senis, Assolo, Nureci, Ales e Nogara e Villa S. ANTONIO è costituito il Consorzio Volontario "DUE GIARE".

Scopi del Consorzio sono:

- 1) Progettazione, promozione, esecuzione e gestione di opere di interesse agrario, forestale, turistico, di opere pubbliche di interesse comune.
- 2) Promozione di iniziative atte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, commerciale, nonché alla valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demo-antropologici presenti nel territorio del Consorzio.
- 3) Gestione di servizi pubblici.
- 4) Promozione ed esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona.

Il Consorzio agisce nel generale interesse, escluso ogni fine di lucro.

ART. 2

Capacità e modi di azione

Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e può compiere tutti gli atti direttamente o indirettamente funzionali al perseguimento dei suoi scopi.

Il Consorzio può assumere partecipazioni in Società di capitali, nonché aderire ad Associazioni, entro i limiti stabiliti dal precedente comma.

Il Consorzio può realizzare le opere ed esercitare i servizi pubblici previsti dall'art. 1:

- 1) in economia;
- 2) tramite affidamento a Società di capitali da esso controllate;
- 3) tramite appalto o concessione a imprese private, loro raggruppamenti e consorzi, con preferenza per le Società di capitali controllate dagli Enti Pubblici.

Il Consorzio agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione e secondo il criterio della programmazione pluriennale, in coordinamento con la programmazione statale, regionale e locale di cui fa propri i presupposti e gli obiettivi.

ART. 3

Sede

La sede del Consorzio è fissata nel Comune di Baressa.

ART. 4

Durata

La durata del Consorzio è fissata in anni trenta ed è rinnovabile per esplicita volontà dei Comuni.



ART. 5

Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto consortile devono essere deliberate dai Comuni aderenti ed approvate secondo la procedura prescritta per la costituzione dei Consorzi ai sensi dell'art. 25 della L. n. 142/1990.

ART. 6

Ammissione al Consorzio

Estensione dei servizi a Comuni non aderenti

Possono essere ammessi al Consorzio altri Comuni che lo richiedano, compatibilmente con la situazione economica e patrimoniale del Consorzio stesso e con le esigenze di salvaguardia ambientale, in armonia con i programmi del Consorzio e la programmazione regionale.

L'ammissione è deliberata e approvata con la procedura prevista dal 1° comma dell'art. 5.

Compatibilmente con quanto previsto nel primo comma è ammessa l'estensione di servizi del Consorzio ai Comuni non consorziati che lo richiedano, nei termini e alle condizioni statuite dall'Assemblea consortile, regolando i conseguenti rapporti con apposita convenzione.

Detta estensione avrà carattere del tutto temporaneo e transitorio in attesa che siano individuate ed attuate le condizioni ottimali di gestione del servizio da parte dell'Ente Comunale interessato.

ART. 7

Recesso

Ogni singolo Comune facente parte del Consorzio può con proprio atto deliberativo recedere dal Consorzio se non ritenga utile e conveniente continuare a far parte del Consorzio.

Il Consorzio continua ad esistere finchè sia rappresentato il 50% dei Comuni facentine parte.

I Comuni consorziati non potranno recedere dal Consorzio nei primi 5 anni della costituzione.

ART. 8

Cessazione e scioglimento

Il Consorzio cessa di esistere alla scadenza prevista dall'art. 4 o quando venga a mancare oltre il 50% dei Comuni facentine parte.

ART. 9

Controversie

Arbitrato obbligatorio rituale

Le controversie, tra Consorzio e Comuni consorziati o tra i Comuni stessi riguardanti il rapporto consortile, verranno deferite - ai sensi degli artt. 806 e seguenti Codice Procedura Civile - al giudizio di un collegio composto da tre arbitri, i primi due nominati uno per ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due.

In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, questi dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Oristano, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto.

TITOLO II

Capitale di dotazione e attività finanziaria e gestionale

ART. 10

Capitale di dotazione

Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi e le partecipazioni azionarie, destinate al perseguimento degli scopi dell'Ente, realizzati o acquisiti direttamente da quest'ultimo ovvero conferiti dai Comuni aderenti.

Gli impianti e le opere adibiti ai servizi pubblici di competenza del Consorzio, di proprietà dei Comuni al momento dell'adesione, nonché quelli che verranno successivamente realizzati dai singoli Comuni, a loro cura e spese, verranno assegnati al Consorzio in proprietà, in affitto o in comodato.

L'occupazione da parte del Consorzio del suolo pubblico dei Comuni ad esso partecipanti sarà disciplinato da apposita convenzione.

ART. 11

Corrispettivi ai Comuni per le assegnazioni di beni

Il corrispettivo delle assegnazioni in proprietà sarà commisurato al valore rivalutato di acquisizione del bene, al netto degli ammortamenti.

Il corrispettivo dei beni assegnati in affitto verrà fissato volta per volta e anno per anno d'intesa con i Comuni interessati, in base al valore dei beni medesimi come sopra determinato e tenendo conto della utilità dei manufatti, del numero delle utenze e dei consumi dei Comuni medesimi.

Per i beni eventualmente ceduti in comodato non sarà versato alcun corrispettivo.

ART. 12

Sorte del capitale di dotazione in caso di recesso dal Consorzio

In caso di recesso dal Consorzio, al Comune recedente dovrà attribuirsi:

- 1) una quota dei fondi liquidi e delle partecipazioni azionarie, proporzionale alla percentuale di contribuzione alle spese del Consorzio;
- 2) gli impianti situati nel territorio del Comune purchè non necessari alla prosecuzione del servizio da parte del Consorzio;
 - 2.a) per gli impianti costruiti dal Consorzio o ad esso già assegnati in proprietà, il Comune recedente dovrà versare al Consorzio un corrispettivo commisurato ai sensi del precedente art. 11 comma 1, al netto della quota di sua spettanza, pari alla percentuale di contribuzione alle spese stabilita ai sensi del successivo art. 15.

- 2.b) per gli impianti situati nel territorio del Comune costruiti dal Consorzio o ad esso già assegnati in proprietà necessari alla prosecuzione del servizio da parte del Consorzio, il Comune recedente dovrà versare un rimborso proporzionale al valore del bene determinato ai sensi dell'art. 11 comma 1, rapportato alla percentuale di contribuzione del Comune recedente.

La sorte dei beni del Comune recedente assegnati al Consorzio in affitto o comodato sarà definita dalle parti in via convenzionale.

ART. 13

Sorte del capitale di dotazione in caso di scioglimento del Consorzio

In ogni caso di scioglimento del Consorzio ad ogni singolo Comune aderente dovrà attribuirsi:

- 1) una quota dei fondi liquidi e delle partecipazioni azionarie, proporzionale alla percentuale di contribuzione alle spese del Consorzio;

- 2) i beni da esso già assegnati al Consorzio a titolo di affitto o comodato;
- 3.a) gli impianti situati nel territorio del Comune destinati al suo diretto ed esclusivo servizio;
- 3.b) gli impianti che pur insistendo sul territorio altrui siano provatamente a suo diretto ed esclusivo servizio;
- 3.c) quota parte degli impianti centralizzati o comunque riguardanti più Comuni in proporzione al numero delle utenze e all'entità dei consumi, salvo le particolari pattuizioni tra gli interessati volte a tutelare la continuità e funzionalità dei servizi.

Nei casi indicati sub 3) a) b) c) i Comuni dovranno versare all'Ufficio di liquidazione del Consorzio un corrispettivo pari al valore d'uso degli impianti assegnati, al netto della quota di spettanza, pari, quest'ultimo, alla percentuale di contribuzione alle spese stabilita ai sensi del successivo art. 15.

ART. 14

Mezzi di finanziamento

Il Consorzio persegue i suoi scopi mediante:

- a) i contributi dei Comuni consorziati;
- b) i proventi della gestione dei servizi e delle partecipazioni;
- c) i mutui e le obbligazioni;
- d) i contributi, i finanziamenti e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati.

ART. 15

Riparto delle spese

I contributi dei Comuni consorziati alle spese del Consorzio sono commisurati alla rappresentanza assegnata ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

ART. 16

Utili di esercizio

Gli utili netti conseguiti dal Consorzio accertati dal conto consuntivo approvato, sono destinati:

- al fondo di riserva, nella misura del 10%;
- al fondo di miglioramento e sviluppo degli impianti, nella misura del 20%;
- all'attuazione di progetti di sviluppo infrastrutturale e di tutela e valorizzazione ambientale nella misura del 70%.

ART. 17

Perdite di esercizio

Le perdite che eventualmente si verificano rimangono iscritte nel bilancio. Ad esse si potrà far fronte con il fondo di riserva di cui al precedente articolo e, in caso di insufficienza, con appositi contributi a carico degli Enti consorziati.

La ripartizione delle perdite sarà deliberata dall'Assemblea consorziale in proporzione ai consumi del servizio deficitario risultanti per ciascun Ente consorziato.

ART. 18

Contabilità e Tesoreria

La contabilità del Consorzio è retta dalle norme di legge vigenti per i Comuni e le Province e in particolare dal D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421 con le successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio di Tesoreria sarà affidato tramite licitazione privata aperta agli Istituti di credito operanti nei Comuni consorziati. A parità di offerta, sarà data preferenza all'Istituto titolare del servizio di tesoreria del Comune in cui è la sede del Consorzio.

ART. 19
Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea consorziale;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;

I componenti degli organi indicati durano in carica quanto il mandato dei rispettivi Consigli Comunali e sono rieleggibili.

Alle eventuali surroghe si provvede non appena si verifici la vacanza.

I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono chiamati a sostituire.

La cessazione, anche anticipata, del Consiglio Comunale non comporta la decadenza automatica dei membri nominati dallo stesso che rimarranno in carica fino alle nomine successive.

Il Presidente del Consorzio e il Consiglio di Amministrazione risangono nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei successori.

ART. 20
Assemblea consorziale
Composizione

L'Assemblea del Consorzio è composta dal Sindaco o un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione che viene determinata come segue:

- per i Comuni sino a 600 abitanti.....n. 1;
- per i Comuni da 601 a 1200 abitanti.....n. 2;
- per i Comuni con oltre 1201 abitanti.....n. 3.

Per popolazione s'intende quella registrata ufficialmente alla data dell'ultimo censimento.

Le nomine competono ai Consigli Comunali che vi provvederanno nei 45 giorni successivi alla elezione del Sindaco e della Giunta Municipale.

ART. 21

Convocazione, funzionamento e deliberazioni dell'Assemblea Consorziale

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria.

Nella sessione primaverile, da tenersi entro il mese di giugno, esamina ed approva il conto consuntivo del Consorzio.

Nella sessione autunnale, da tenersi entro il mese di ottobre, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il piano-programma pluriennale del Consorzio.

Può riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputino opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei membri della Assemblea.

In questi casi il Presidente del Consorzio, sotto la propria responsabilità, dovrà disporre per la convocazione dell'Assemblea entro venti giorni successivi al pervenire della richiesta.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma o telefax contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa, mentre in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.



L'avviso per le sessioni ordinarie deve pervenire almeno cinque giorni prima. Salvo che non sia diversamente disposto, l'Assemblea in prima convocazione sarà valida quando sia presente la maggioranza dei componenti; l'Assemblea in seconda convocazione da tenere almeno 24 ore dopo la data fissata per la prima, sarà valida quando sia presente un terzo dei componenti.

Le deliberazioni assunte non sono valide se non conseguono la metà e più uno dei voti dei presenti, in caso di votazione palese pari, prevale il voto del Presidente.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, con le eccezioni previste dalla legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, nel caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal membro più anziano di età.

Per le forme e modalità delle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme prescritte dalla L. 142/90 per i Consigli Comunali.

Le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio del Comune sede del Consorzio.

Una copia delle medesime dovrà tempestivamente essere trasmessa dal Presidente o dal Segretario del Consorzio ai singoli Comuni consorziati per analogia pubblicazione, da eseguirsi a cura dei Segretari di questi.

ART. 22

Attribuzioni dell'Assemblea Consorziale

L'Assemblea Consorziale stabilisce gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei fini e dei compiti dell'Ente.

In particolare spetta all'Assemblea:

- 1) Eleggere nella sua prima adunanza, nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e il revisore dei conti;
- 2) Deliberare i regolamenti per la gestione dei servizi assunti;
- 3) Deliberare i regolamenti interni e del personale;
- 4) Deliberare i compensi agli amministratori del Consorzio in misura non superiore a quelli spettanti agli amministratori dei Comuni con lo stesso numero di abitanti del Consorzio;
- 5) Nominare il Segretario del Consorzio ai sensi dell'art. 30;
- 6) Nominare il Direttore del Consorzio, se necessario, e determinare il trattamento economico-normativo dello stesso;
- 7) Proporre le modificazioni dello Statuto da sottoporre ai Consigli dei singoli Enti interessati;
- 8) Proporre l'adesione di nuovi Comuni al Consorzio;
- 9) Deliberare l'eventuale estensione dei servizi a Comuni non consorziati, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto;
- 10) Deliberare norme di principio per regolare i rapporti:
 - a) tra Consorzio ed Enti consorziati, specie per ciò che attiene a quanto previsto dal titolo II del presente Statuto;
 - b) con Enti e organismi operanti l'utilizzo e il trattamento delle acque, appartenenti al medesimo bacino idrografico o ad esso in qualche modo collegati;
 - c) con i Comuni non consorziati, cui siano eventualmente estesi i servizi ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto approvandone le rispettive convenzioni specifiche;
- 11) Deliberare i programmi di intervento nei settori di competenza e nel quadro della programmazione statale, regionale e locale;
- 12) Approvare i bilanci, i conti consuntivi e i piani-programma poliennali come previsto dall'art. 21 dello Statuto;
- 13) Deliberare sulla costruzione, acquisto o riscatto delle opere e impianti di competenza, in base ai programmi di intervento di cui al punto 11 del presente art. ed ai piani-programma poliennali di cui al punto 12;

- 14) Fissare i canoni di utilizzazione degli impianti, nell'ambito delle vigenti normative, fatte salve le altrui competenze e le disposizioni transitorie;
- 15) Deliberare l'acquisto degli immobili, l'accettazione e il rifiuto di lasciti o donazioni, salve le autorizzazioni di legge;
- 16) Deliberare la accensione dei mutui, le assunzioni di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, le alienazioni di immobili, i contratti portanti ipoteca, servitù ecc., le transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù.
- 17) L'adozione di tutti gli atti fondamentali del Consorzio.
- Sull'individuazione degli atti fondamentali del Consorzio si richiama l'art. 32 della L. n. 142/90, in quanto compatibili.

ART. 23

Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri che restano in carica per la durata dell'Assemblea e sono rieleggibili.

La scelta dei nominativi dovrà avvenire tra persone di provata capacità ed esperienza.

La nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri è fatta nell'osservanza delle norme previste dall'art. 34 della legge n. 142/90.

Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più membri, si provvede entro 60 giorni alla sostituzione con deliberazione dell'Assemblea consortile, nel rispetto dell'art. 34 della L. n. 142/90.

ART. 24

Convocazione adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, allo scopo di predisporre i progetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo.

Esso si riunisce, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o lo richiedano almeno due consiglieri, o una terza parte dei Comuni consorziati.

Negli ultimi due casi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Per la loro validità è sufficiente la maggioranza dei componenti, ivi comprendendo il Presidente o chi ne fa le veci.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di votazione palese pari, prevale il voto di colui che presiede il Collegio.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio e inviate contestualmente ai Comuni facenti parte del Consorzio.

ART. 25

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario o del Direttore.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Predisporre i bilanci preventivi, i consuntivi, i piani d'intervento, i piani-programma pluriennali e in genere i regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- 2) Assicurare il funzionale andamento dei servizi assunti e gestiti;
- 3) Riferire all'Assemblea, nelle sue sessioni ordinarie, sull'andamento del Consorzio;
- 4) Nominare gli impiegati del Consorzio, fissandone il trattamento economico, e pronunciarne la sospensione e la decadenza;
- 5) Perfezionare i contratti;
- 6) Curare la ripartizione delle spese tra i Comuni e le riscossioni;
- 7) Autorizzare il pagamento delle spese a mezzo di mandati che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26

Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, secondo quanto previsto dall'art. 23.

Nella seduta in cui si procede all'elezione del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano di età.

Il Presidente rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta:

- 1) Convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo presiedendoli;
- 2) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- 3) Promuovere, coordinare, vigilare sull'attività del Consorzio e riferirne in Consiglio;
- 4) Firmare, unitamente al Segretario del Consorzio, gli atti e i documenti contabili di competenza;
- 5) Stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- 6) Firmare la corrispondenza e tutti gli atti del Consorzio;
- 7) Sovrintendere e vigilare sull'andamento amministrativo e tecnico del Consorzio ai fini del suo migliore funzionamento;
- 8) Istruire gli affari di competenza del Consiglio;
- 9) Curare la trasmissione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio per la pubblicazione di cui ai precedenti artt. 21 e 24;
- 10) Attendere agli altri adempimenti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto;
- 11) Adottare, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, necessari ed improrogabili per garantire il funzionamento del Consorzio e dei servizi, provvedimenti che perdono efficacia se non ratificati nella prima seduta del Consiglio Direttivo da convocarsi immediatamente e comunque entro trenta giorni.

ART. 27

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea nel proprio seno, con la procedura stabilita dal precedente art. 23.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ART. 28

Decadenza

I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica, oltrechè nei casi previsti dalla legge, qualora si assentino, senza giustificato motivo, a 3

riunioni consecutive. Alla loro sostituzione si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

ART. 29

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 57 della Legge 142/90 e dura in carica tre anni.

TITOLO IV: PERSONALE DEL CONSORZIO

ART. 30

Segretario

Con il consenso dell'Amministrazione interessata, potrà essere nominato dall'Assemblea alla funzione di Segretario del Consorzio il Segretario o altro idoneo dipendente di uno dei Comuni consorziati.

Il Segretario del Consorzio:

- 1) Dirige gli uffici consortili;
- 2) Assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sui cui provvedimenti, è tenuto ad esprimere il proprio parere;
- 3) Cura la verbalizzazione degli atti deliberativi;
- 4) Dà esecuzione ai provvedimenti assunti e, unitamente al Presidente, firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- 5) Provvede alla rogazione dei contratti assunti nell'interesse dell'Ente;
- 6) Presiede le gare d'appalto.

ART. 31

Personale

Per le proprie esigenze, il Consiglio potrà avvalersi dell'opera di personale reso disponibile dagli Enti consorziati, ovvero potrà assumere proprio personale da adibire a servizi d'istituto.

L'assunzione, il trattamento economico, le eventuali sospensioni e decadenze sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo il disposto dell'art. 22, n. 5 e 6.

ART. 32

Indennità di funzione

Agli Amministratori del Consorzio spetta un'indennità di funzione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 punto 4 del presente Statuto.

L'indennità di cui sopra potrà essere deliberata solamente dopo che il Consorzio avrà attivato progetti per lo sviluppo del territorio per gli scopi previsti dall'art. 1 del presente Statuto.

ART. 33

Progetti Comunali

Sono fatti salvi i progetti, eventualmente predisposti e approvati dai Comuni prima della costituzione del Consorzio, relativi agli oggetti del presente Statuto. Eventuali nuovi progetti potranno essere predisposti dai singoli Comuni, previo assenso da parte degli Organi del Consorzio.



